

**Le tutele dei contribuenti.** La riservatezza riconosciuta dall'istituto è stata erosa nel tempo da una serie di interventi interpretativi

# Scudo fiscale, garanzie a rischio

Il colpo finale potrebbe arrivare da legge europea 2013 e istruzioni sull'Anagrafe

Marco Piazza

■ La **riservatezza dei conti scudati** sembra sempre più esposta agli attacchi del Fisco. Con lo schema di legge europea 2013, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei ministri, potrebbe diventare derogabile qualsiasi norma precedente sullo **scudo fiscale** con la conseguente vulnerabilità della segretezza. Ma in realtà questo è solo l'ultimo segno di una graduale erosione, che si riflette nelle incertezze su alcuni casi per i quali sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.

## I precedenti

Questa erosione è iniziata con la circolare 18/E del 2007: quasi incidentalmente, vi si affermava che tra i rapporti da comunicare all'**Anagrafe tributaria** da parte degli intermediari sono compresi anche i conti segreti, fermo restando che il regime di riservatezza è opposto - dall'intermediario al Fisco all'atto della richiesta - mediante Pec, di informazioni circa i contenuti del rapporto. Nel 2011 è stata introdotta l'imposta di bollo speciale dovuta annualmente sulle attività finanziarie oggetto di emersione tramite rimpatrio ("fisico" e "giuridico") detenute in regime di riservatezza (o segretezza). La circolare 29/E di quell'anno ha precisato che, qualora nel corso del periodo d'imposta venga meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l'imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime. A questo scopo, l'imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla perdita della segretezza rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di questo regime.

Un aspetto che sta suscitando ancora incertezze negli operatori riguarda il caso in cui il cliente non abbia fornito, nel 2012, la provvista per il versamento dell'**imposta speciale** o straordinaria dovuta per il 2011. L'effetto è che l'intermediario dovrà indicare nel modello 770 SO per il 2012 (codice S) la posizione del contribuente e l'imposta speciale dovuta, ma non versata, per consentire all'Erario di riscuotere l'imposta, a mezzo ruolo, nei confronti del contribuente. Molti si

chiedono se questo evento comporti la perdita del regime di segretezza e, in caso affermativo, da quale momento. Lo stesso problema si pone in caso di mancata fornitura della provvista per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri in base all'articolo 1 comma 2-sexies del Dl 209/02 (codice U). L'orientamento prevalente è che la segnalazione nel quadro SO non comporti limiti all'opponibilità della riservatezza al Fisco all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto e che quindi il cliente non abbia perso la segretezza. È importante, però, che vi sia certezza sul punto e quindi è opportuno che arrivino chiarimenti ufficiali da parte **dell'agenzia delle Entrate**. Certo è che anche questo fenomeno finisce con l'indebolire la portata del regime di riservatezza perché la segnalazione nel quadro SO dei valori sui quali il cliente non ha pagato l'imposta speciale denuncia, ancor prima che il cliente sia sottoposto a indagine, che ha fatto lo scudo fiscale.

L'ampliamento delle informazioni che devono essere fornite dagli intermediari all'Anagrafe dei rapporti (saldi e movimenti aggregati) rischia di annullare il beneficio della riservatezza. A questo proposito, non serve, anzi è controproducente, che **l'agenzia delle Entrate** disponga (come è possibile), sempre con circolare, che per i conti segreti debbano essere segnalati solo i movimenti e non i saldi o viceversa: il diverso trattamento rispetto ai conti ordinari evidenzierà l'esistenza del conto prima ancora di una verifica.

## La legge europea 2013

Ma la fine della segretezza potrebbe arrivare dalla legge europea per il 2013, il cui schema licenziato dal Consiglio dei ministri prevede, anche in deroga a ogni vigente disposizione, la possibilità per l'Ucifi di chiedere agli intermediari finanziari evidenze delle movimentazioni con l'estero anche "per masse" e ai professionisti l'identità dei titolari effettivi rilevati ai fini dell'antiriciclaggio.

Il mantenimento della segretezza comporta un costo, per un rapporto di un milione, di 11 euro

al giorno (0,4% all'anno), ma notevoli limiti sull'operatività sul conto: ad esempio l'inopportunità di usare la liquidità per effettuare investimenti che generano proventi che l'intermediario dovrà assoggettare a monitoraggio fiscale o indicare nel proprio 770 con indicazione nominativa del percipiente.

In molti casi, quindi, potrebbe essere utile disattivare il regime, il che può avvenire sia inquinando il rapporto con attività non segretate, sia trasferendo le attività a un dossier non segreto sia mediante esplicita rinuncia che - per l'Agenzia - deve essere resa per iscritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Le ultime tappe

### 01 | IL SALVA ITALIA

Con il Dl 201/11 (più noto come decreto salva Italia) è stata esclusa di fatto la possibilità per gli intermediari di inviare anche i dati dei conti segreti a seguito di adesione del contribuente allo scudo fiscale: l'articolo 15 del Dl 350/01 specifica che le informazioni di dettaglio dei conti accessi a chi ha rimpatriato le somme con scudo fiscale vanno rilevate e tenute in evidenza dagli intermediari ma non comunicate al fisco

### 02 | LA LEGGE EUROPEA

Lo schema di legge europea 2013 varato dal Consiglio dei ministri riscrive i punti più importanti del Dl 167/90 sul monitoraggio delle operazioni finanziarie con l'estero. Da un lato sono stati semplificati gli adempimenti, riducendo le sanzioni. Dall'altro, a compensazione di questi alleggerimenti, è stato reso più pervasivo il monitoraggio degli intermediari finanziari

### 03 | IL PROVVEDIMENTO

Il 25 marzo **l'agenzia delle Entrate**, col provvedimento sulla nuova Anagrafe dei rapporti finanziari, ha chiarito che essa è uno strumento per selezionare i contribuenti per la "lista nera" del redditometro

